



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST-LAUREA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Milano, di seguito Università, nell'ambito delle proprie attribuzioni, istituisce borse di studio per attività di ricerca post-laurea (di seguito denominate "borsa/e"), da assegnare a seguito di selezione pubblica, utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Art. 2 - Finalità delle borse

1. Le borse sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca presso l'Università, nell'ambito di programmi di ricerca condotti dalle strutture dipartimentali dell'Ateneo, sotto la supervisione del docente responsabile, (di seguito Tutor) nei limiti dello specifico programma predisposto dallo stesso docente, nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.

Art. 3 - Finanziamento

1. Le borse sono finanziate esclusivamente utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche da progetti di ricerca italiani ed europei e da convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani o esteri, comprese le convenzioni per attività in conto terzi, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 4 Destinatari delle borse

1. Possono partecipare alle selezioni per il conferimento delle borse i laureati di età non superiore ai 35 anni, che alla data di pubblicazione del bando di selezione sono in possesso del titolo di laurea (ante D.M. 3 novembre 1999, n. 509), laurea specialistica-magistrale (ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni) o titoli comparabili conseguiti all'estero.
2. Possono essere ammessi a partecipare alle selezioni, su richiesta del Consiglio del Dipartimento interessato, anche candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del titolo di studio indicato al comma 1. In tal caso il titolo deve essere conseguito entro il termine massimo stabilito dallo stesso Dipartimento e riportato nel bando di concorso, pena la decadenza dal conferimento della borsa in caso di esito positivo della selezione.
3. I candidati devono inoltre possedere gli eventuali ulteriori requisiti e competenze indicati nei bandi di selezione.

Art.5 - Attivazione

1. L'istituzione delle borse è deliberata dai Consigli dei Dipartimenti che hanno la disponibilità dei fondi indicati all'articolo 2, su richiesta dei docenti responsabili dei progetti di ricerca sui cui fondi le borse saranno finanziate ovvero delle convenzioni o contratti di ricerca che prevedono stanziamenti finalizzati all'attivazione delle borse.

2. Le delibere devono indicare:

- le esigenze di formazione che motivano l'istituzione della borsa e l'area o le aree scientifico-disciplinari di riferimento;



- il programma formativo e di ricerca che il borsista deve svolgere;
- la durata e l'importo della borsa, la possibilità di rinnovo;
- i requisiti e le competenze richiesti per l'ammissione alla selezione, ivi comprese le competenze linguistiche;
- i criteri di valutazione dei candidati;
- le eventuali collaborazioni, nazionali e internazionali, in atto presso il Dipartimento;
- la proposta di composizione della Commissione giudicatrice.

Art. 6 Bando di concorso

1. Le borse sono attribuite a seguito di selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, indette con apposito bando.
2. I bandi sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e devono indicare:
 - le strutture dell'Ateneo nel cui ambito saranno svolte le attività previste dal programma o dai programmi di formazione e di ricerca;
 - il numero, la durata e l'importo delle borse da conferire;
 - l'area o le aree scientifico-disciplinari di riferimento;
 - il programma o i programmi di formazione e di ricerca;
 - i requisiti e le competenze richiesti per la partecipazione;
 - i criteri di valutazione;
 - le modalità e il termine di presentazione delle domande di ammissione, cui devono essere allegati il curriculum vitae del candidato e ogni altro titolo (compresa la tesi di laurea) o documento utile a comprovare la qualificazione dei candidati in relazione alle attività di formazione proposte;
 - la documentazione che i vincitori devono produrre ai fini dell'assegnazione delle borse.
3. I termini per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti borsisti non possono essere inferiori a venti giorni.
4. Si prescinde dall'emanazione del bando di Ateneo e dalle procedure di valutazione come riportate ai precedenti commi, nel caso il candidato sia già stato selezionato all'interno di apposite procedure competitive di evidenza pubblica gestite dall'ente finanziatore.

Art. 7 - Importo e durata delle borse

1. L'importo lordo delle borse è indicato nei bandi e deve essere compreso tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 2.500 euro mensili.
2. Le borse devono essere conferite per un periodo idoneo a consentire la realizzazione del programma formativo, periodo che non può essere inferiore ai 6 mesi, né superare i 12 mesi. Le borse sono rinnovabili una sola volta sui fondi delle strutture, per un periodo che sommato a quello iniziale non superi i 12 mesi. L'eventuale rinnovo della borsa, sul medesimo progetto di ricerca, è proposto dal docente responsabile e approvato dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, che indicherà la durata e l'importo da corrispondere per il rinnovo.

Art.8 - Commissione giudicatrice e valutazione dei candidati

1. La commissione giudicatrice è composta dal docente responsabile della ricerca, che la presiede, e da altri due docenti di ruolo.



2. Il concorso consiste nella valutazione del curriculum e dei titoli posseduti dal candidato e in un colloquio volto ad accertare l'idoneità dello stesso allo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca. La Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti ripartiti come segue:

- 50 punti per i titoli
- 50 punti per il colloquio.

3. La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. Il punteggio di ciascun candidato è dato dalla somma dei punti attribuiti ai titoli e di quelli attribuiti al colloquio. Al termine dei suoi lavori, la Commissione formula una graduatoria di merito. In caso di pari merito, la borsa è attribuita al candidato più giovane.

4. I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici.

5. Gli atti della selezione sono approvati con decreto rettorale e pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Art.9 - Assegnazione delle borse, divieto di cumulo e incompatibilità

1. Al fine dell'assegnazione delle borse i vincitori delle selezioni devono rendere apposita dichiarazione di accettazione delle borse alle condizioni indicate nei bandi di selezione, con l'impegno ad iniziare le attività previste dal rispettivo programma formativo e di ricerca a partire dal primo giorno del mese successivo alla dichiarazione di accettazione. I vincitori devono inoltre produrre l'ulteriore documentazione richiesta nei bandi di concorso; per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero è richiesta la presentazione della traduzione ufficiale del titolo estero, con dichiarazione di valore, secondo le norme vigenti in materia.

2. Qualora i vincitori non ottemperino, nei termini prescritti dall'Amministrazione universitaria, agli adempimenti contemplati al precedente comma 1 decadono dal diritto alla borsa; sono fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di adempiere per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate. In caso di decadenza ovvero qualora i vincitori presentino espressa rinuncia alla borsa si procede allo scorrimento della graduatoria per individuare i subentranti.

3. Il godimento della borsa è incompatibile con impieghi pubblici o privati. La borsa è altresì incompatibile con attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo; il borsista può essere autorizzato a svolgere una limitata attività occasionale a condizione che questa non pregiudichi l'espletamento dell'attività di studio e di ricerca correlata alla borsa e non comporti una retribuzione eccedente la somma di 15.000,00 euro annui.

4. Le borse disciplinate dal presente Regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

5. Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Generale d'Ateneo, il borsista può svolgere attività di Tutor ed Esercitatore iscrivendosi ai relativi Albi e ricevere i relativi compensi previsti dal Consiglio di amministrazione; tali compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito previsto dal precedente comma.

6. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui ai commi precedenti, i vincitori, all'atto dell'accettazione delle borse, devono, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, darne attestazione e devono impegnarsi a comunicare con la massima tempestività qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale.

7. L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte e di effettuare idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stati, dei fatti e delle qualità personali autocertificati dai vincitori delle selezioni.

8. I borsisti che forniscano false dichiarazioni oppure omettano le comunicazioni previste al comma 6 decadono dal godimento delle borse, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite dalla vigente normativa.



9. Lo svolgimento dell'attività correlata alla fruizione della borsa non configura alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato.

Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti

1. Le borse sono erogate in rate mensili posticipate, previa dichiarazione da parte del docente responsabile del programma di ricerca del corretto svolgimento delle attività dei borsisti.
2. I titolari delle borse di cui al presente Regolamento non possono essere impegnati in attività didattiche, pena la decadenza dalla borsa.
3. I borsisti hanno libero accesso a tutte le strutture dell'Ateneo e sono tenuti a svolgere le attività di studio cui le borse sono finalizzate in maniera continuativa, conformemente al programma elaborato dal docente responsabile e sotto la sua supervisione. Sono ammesse eventuali interruzioni delle attività fino a un massimo di trenta giorni per anno. Ogni altro tipo di interruzione può comportare la decadenza dal godimento della borsa, salvo i casi di sospensione disciplinati all'articolo 11.
4. Il borsista che interrompa le programmate attività senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.
5. I borsisti che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato la prevista attività decadono dal diritto alla borsa.
6. I borsisti che, ad attività iniziata, intendano rinunciare devono darne comunicazione al/la Rettore/Rettrice e alla struttura di riferimento. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per i periodi di effettivo godimento delle borse fino alla data della rinuncia.
7. Il borsista deve, al termine della durata della borsa, presentare al Dipartimento una relazione che dia conto in maniera particolareggiata dell'attività svolta.

Art. 11 - Sospensione della borsa

1. L'attività del/la borsista può essere interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia prolungata debitamente comprovata, e comunque per non più di un anno. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa. I/le borsisti/e sono tenuti/e a comunicare alla struttura dipartimentale di riferimento il verificarsi delle predette condizioni non appena accertate.
2. La struttura presso cui la borsa di studio è attivata deve adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute della borsista nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti.
3. Alla ripresa, decorrente dalla data di cessazione della causa di sospensione, l'attività si protrae per il restante periodo.

Art 12 - Regime giuridico

1. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Il regime fiscale delle borse si configura come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir (DPR 917/1986).
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa privata a favore dei/le borsisti/e per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, limitatamente alla durata delle borse e nell'ambito dell'adempimento dell'attività di formazione. L'importo del premio è trattenuto dall'importo da corrispondere al/la borsista.

Art 13 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dal bando di concorso si applicano le norme di legge e i regolamentari vigenti in materia di borse di studio universitarie.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed è emanato con decreto rettorale. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.